



**FO  
LI  
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**RIVISTA TRIMESTRALE  
FONDATA NEL 2001**

Spedizione in abbonamento postale  
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96  
Milano  
euro 15,00

1° trimestre 2009 anno 9°

ISSN 1592-9353

Gennaio - Febbraio - Marzo 2009

## SOMMARIO

### Approfondimenti

#### **La responsabilità sociale dell'impresa (Norma SA 8000)**

*(V. Riganti)*

|   |   |
|---|---|
| .....   | 3 |
| Scopo e ambito d'azione .....                   | 4 |
| Elementi normativi e loro interpretazione ..... | 4 |
| Definizioni .....                               | 4 |
| Responsabilità sociale .....                    | 5 |

#### **Qualità delle acque destinate al consumo umano**

#### **Un breve compendio della legislazione vigente in Europa**

*(V. Riganti)*

|   |    |
|---|----|
| Premessa.....   | 7  |
| Le acque minerali naturali e le acque di sorgente .....   | 7  |
| Il quadro generale dell'azione comunitaria in materia di acque: le direttive<br>2000/60/CE e 2006/118/CE..... | 8  |
| La direttiva specifica sulle acque destinate al consumo umano: direttiva<br>98/83/CE.....                     | 9  |
| La posizione europea nei confronti dell'acqua.....  | 10 |
| Note.....   | 10 |

SEGUE IN SECONDA PAGINA

DALLA PRIMA PAGINA

## SOMMARIO

### Normativa nazionale

|   |    |
|---|----|
| Comunicazione nominativo RLS a INAIL .....  | 12 |
| Disposizioni sui detergenti .....   | 13 |
| Modifiche al T.U. ambientale.....   | 13 |
| Le nuove BAT italiane .....   | 15 |
| Moduli DIAP - Regione Lombardia .....   | 16 |
| MUD 2009 .....  | 16 |
| Comunicazione annuale alle ASL dei dati sulla<br>sorveglianza sanitaria - Regione Lombardia ..... | 16 |
| Milleproroghe - D.Lgs 81/08 .....   | 16 |
| Autorizzazione di impianti e attività in deroga (art. 272<br>D.Lgs 152/06) .....                  | 16 |
| Contributi in conto interessi per l'acquisto di<br>macchinari.....                                | 16 |

### Normativa comunitaria

|  |    |
|--|----|
| Standard di qualità ambientale nel settore della<br>politica delle acque ..... | 18 |
| Riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli<br>a motore ..... | 19 |
| Sviluppi normativi sul regolamento REACH .....                                 | 19 |

### Note giurisprudenziali

|   |    |
|---|----|
| Pensione di inabilità a stranieri comunitari .....                    | 20 |
| Sulle acque di lavaggio di materiali inerti .....                     | 21 |
| Discarica di inerti .....   | 21 |
| Responsabilità del Parroco per l'infortunio ad un<br>volontario ..... | 22 |

## COMITATO SCIENTIFICO

### Vincenzo Riganti

Già ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia  
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche  
sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del  
lavoro) - Milano

### Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -  
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

### Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

### Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso  
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

## ABBONAMENTO ANNO 2009

### Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti  
di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di  
fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

*Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee*

*La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica*

*adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori*

*Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori*

*Gli articoli non pubblicati si restituiscono*

*L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e  
la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scri-  
vendo a:*

*Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano*

*Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elet-  
tronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, ver-  
ranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali  
(D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")*

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto  
1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale -  
45%- Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

**Direttore Responsabile - Mario E. Meragalli**

**Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti**

### SEZIONI:

**Medicina del lavoro - Attilio Catellani**

**Igiene industriale - Luigi Pozzoli**

### COLLABORATORI REDAZIONALI:

**Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano**

**Gaia Giuntoli - Irsi srl - Milano**


### Direzione Redazione e Amministrazione

**Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO**

**tel. 02/5516108 fax. 02/54059931**

**email. info@folium.it - sito. www.folium.it**

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



# FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

## Approfondimenti

# La responsabilità sociale dell'impresa (Norma SA 8000)

V. Riganti (\*)

(\*) Docente nell'Università di Pavia  
riganti@unipv.it

La globalizzazione del mercato, le diverse tendenze da parte dei consumatori, le campagne pubblicitarie promosse dai media, il verificarsi di crisi a livello economico e sociale hanno generato una nuova consapevolezza sulla responsabilità sociale della impresa.

Con questa consapevolezza gli stakeholder:

- \* investitori,
- \* fornitori,
- \* clienti,
- \* dipendenti,
- \* autorità pubbliche,
- \* ambiente circostante,

richiedono sempre più frequentemente alle aziende maggiore trasparenza e responsabilità per il rispetto dei diritti umani, per l'affidabilità dei rapporti contrattuali e per il controllo sulle condizioni lavorative all'interno e anche all'esterno dell'azienda, al di là di quanto previsto dagli obblighi di legge.

Il tema è stato proposto per la prima volta in forma codificata alcuni anni or sono, quando sui mercati si diffuse una notevole indignazione verso aziende che vendevano con il proprio marchio merci (principalmente, articoli sportivi) prodotte in aree del mondo nelle quali il rispetto dei diritti dei lavoratori non riceveva la giusta considerazione. Va anche rilevato che, per tali aziende, si verificò un notevole calo delle vendite, a vantaggio di imprese concorrenti alle quali, nell'opinione dei consumatori, non poteva essere mosso tale addebito di carattere etico.

A seguito di queste vicende, l'organismo chiamato Council on Economic Priorities (CEP), che è un istituto di ricerca statunitense sulla responsabilità sociale delle aziende e comprende rappresentanti delle categorie coinvolte nel mondo del lavoro:

- \* governo
- \* sindacati
- \* università
- \* catene di distribuzione
- \* società di consulenza
- \* enti di certificazione

ha affidato al CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency), poi rinominato SAI (Social Accountability International), il compito di redigere e proporre una norma volontaria, chiamata SA 8000, simile per impostazione alle norme della famiglia ISO. A tal fine il CEPAA:

- \* elabora norme volontarie
- \* accredita organismi di certificazione
- \* sensibilizza la collettività.

La norma viene pubblicata nel 1987; la sigla SA indica la "Social Accountability", termine che significa "Responsabilità Sociale" e il numero della sigla vorrebbe significare che le imprese, prima ancora di occuparsi della qualità (norme della serie ISO 9000), dovrebbero preoccuparsi di garantire l'eticità dei propri comportamenti.

Il SAI ha accreditato diversi Enti terzi, quali BVQI (Bureau Veritas Quality International), CISE (Centro per l'Innovazione e lo Sviluppo Economico), Lavoro Etico, RINA, DNV (Det Norske Veritas), ITS (Intertek Testing Services), RWTUV Far East Ltd., SGS-ICS (International Certification Services), UL (Underwriters Laboratories Inc. ecc.) come certificatori delle imprese che richiedono la certificazione SA 8000.

Benché inizialmente la diffusione di questa particolare certificazione si sia sviluppata negli U.S.A., successivamente vi sono state molte certificazioni SA 8000 anche in Europa, anche a seguito del processo di globalizzazione che ha portato molte imprese europee a delocalizzare la produzione in lontani paesi, nei quali i diritti umani non venivano rispettati. Si valuta che, al di fuori degli U.S.A., a metà del 2008 siano circa 1700 le imprese al mondo certificate con lo standard SA8000 di cui circa la metà in Italia.

La norma Social Accountability 8000 (SA 8000) è dunque una norma volontaria che ha come scopo di garantire nelle aziende:

- \* eque condizioni di lavoro,
- \* approvvigionamento etico di risorse,
- \* un processo indipendente di controllo per la tutela dei lavoratori.

La norma fa riferimento principalmente, ma non esclusivamente, alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, alla Convenzione ONU dei diritti dei bambini e alle Convenzioni e Dichiarazioni dell'International Labour Organisation.

La norma SA 8000 segue la falsariga delle norme ISO 9000 (UNI EN ISO 9000) ed è articolata in quattro sezioni:  
Parte I: SCOPO E AMBITO D'AZIONE  
Parte II: ELEMENTI NORMATIVI E LORO INTERPRETAZIONE

Parte III: DEFINIZIONI

Parte IV: RESPONSABILITA' SOCIALE.

I suoi principali contenuti si riferiscono al controllo di:

- \* lavoro minorile
- \* lavoro forzato
- \* salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- \* libertà di associazione e diritti di contrattazione collettiva
- \* discriminazioni
- \* azioni disciplinari
- \* sistemi di gestione
- \* orario di lavoro
- \* retribuzioni

e si prestano ad essere integrati nel Sistema di gestione aziendale insieme agli aspetti della gestione della qualità, della gestione ambientale e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

La norma richiede a chi la adotta di dichiarare e documentare il proprio impegno verso una gestione sostenibile, conciliando etica d'impresa e profitto.

Ci si può chiedere perché un'azienda dovrebbe uniformarsi alla norma SA 8000. I vantaggi per l'azienda possono essere individuati nei seguenti punti:

- dimostrare ai propri stakeholder che i principi etico-sociali sono rispettati lungo tutta la catena di fornitori e subfornitori;
- ottenere un margine competitivo verso i concorrenti;
- motivare il proprio personale.

Nel 2001 viene redatta una nuova versione della norma con alcuni significativi aggiornamenti.

Importanti novità introdotte nel 2001 sono:

- \* estensione al lavoro a domicilio (homeworkers),
- \* introduzione dell'età anagrafica come elemento discriminante,
- \* estensione ai sub-contractors (estensione a tutti i fornitori lungo la filiera).

Sono escluse dall'applicazione della norme le aziende estrattive.

Ma l'occasione di riprendere il tema della SA 8000 ci viene fornito dalla pubblicazione di una ulteriore versione, che avviene nel 2008 e che reca numerosi cambiamenti.

La terza versione della norma SA 8000 è corredata di un documento di Linee Guida, di particolare utilità per chi deve verificare la corretta applicazione della norma.

### Scopo e ambito d'azione

Lo scopo della SA8000 è di fornire una base standard rispetto a diritti umani internazionali e leggi nazionali sul lavoro al fine di proteggere e rafforzare tutto il personale sotto l'area di controllo e influenza di una azienda, sia che produce prodotti sia che fornisce servizi per questa azienda, includendo sia i lavoratori impiegati da essa, sia quelli impiegati da propri fornitori/sub-contrattisti, sub-fornitori e lavoratori a domicilio.

L'azienda deve dimostrare in maniera credibile alle parti interessate che le politiche, le procedure e le prassi esi-

stenti nell'azienda sono conformi ai requisiti della norma.

### Elementi normativi e loro interpretazione

Rispetto alle precedenti versioni, viene molto ampliato l'elenco delle convenzioni internazionali da rispettare. Esse sono:

ILO Convenzioni 1 (Orario di Lavoro - Industria) e

Raccomandazione 116 (Riduzione dell'Orario di Lavoro)

ILO Convenzioni 29 e 105 (Lavoro Obbligato e Vincolato)

ILO Convenzione 87 (Libertà di Associazione)

ILO Convenzione 98 (Diritto alla Organizzazione e Contrattazione Collettiva)

ILO Convenzioni 100 e 111 (Parità di retribuzione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile; Discriminazione)

ILO Convenzione 102 (Standard Minimi - Sicurezza Sociale)

ILO Convenzione 131 (Fissare il Salario minimo)

ILO Convenzione 135 (Convenzione dei Rappresentanti dei Lavoratori)

ILO Convenzione 138 e Raccomandazione 146 (Età Minima e Raccomandazione)

ILO Convenzione 155 e Raccomandazione 164 (Sicurezza e Salute sul Lavoro)

ILO Convenzione 159 (Riabilitazione Professionale e Impiego delle Persone Disabili)

ILO Convenzione 169 (Gruppi Indigeni e Tribali)

ILO Convenzione 177 (Lavoro a domicilio)

ILO Convenzione 182 (Peggiori forme di lavoro minorile)

ILO Convenzione 183 (Protezione della Maternità)

ILO codice pratico per HIV/AIDS e il Mondo del Lavoro

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Convenzione Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali

Convenzione Internazionale sui Diritti civili e politici

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino

Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne

Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

Rispetto alla precedente versione della norma, viene posta maggiore enfasi alla figura dei lavoratori; è previsto il rispetto della normativa ad essi più favorevole tra le leggi nazionali, gli standard di settore prevalenti e lo standard SA8000.

### Definizioni

Il personale è definito come tutti gli individui, uomini e donne, direttamente assunti come dipendenti o con altri tipi di contratto, dall'azienda, includendo direttori, esecutivi, manager, supervisori e lavoratori; ma sono indicati come lavoratori tutto il personale non dirigente.

Fornitore/subappaltatore è definito come una organizzazione che rifornisce l'azienda di beni e/o servizi necessari per, e utilizzati in/per, la produzione dei beni e/o servizi

dell'azienda: in precedenza si parlava di ente economico. Rilevante è la nuova definizione di bambino, come qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, a meno che leggi locali sull'età minima prevedano un'età più alta per il lavoro o per la scuola dell'obbligo, nel qual caso si applica l'età più alta applicata in quella località. In precedenza il riferimento era alle eccezioni previste per i Paesi in via di sviluppo che aderiscono alla Convenzione ILO 138. I lavoratori che superino l'età di bambino come sopra definita e che non abbiano compiuto i 18 anni sono definiti "giovani lavoratori".

Viene introdotta la novità della definizione di "traffico umano", come reclutamento, trasferimento, accoglienza o ricevimento di persone, attraverso sistemi che utilizzano minaccia, forza, altre forme di coercizione o raggirio allo scopo di sfruttamento. Non è chi non veda l'attualità di questa definizione, anche nel nostro paese.

Importanti sono anche le definizioni di soggetti istituzionali, ai fini della applicazione della norma:

\* rappresentante SA8000 dei lavoratori è un lavoratore scelto per facilitare le comunicazioni con la direzione nelle materie legate alla SA8000, incaricato dal/i sindacato/i riconosciuto/i nelle sedi sindacali e, altrove, da un lavoratore eletto a tal fine dal personale non dirigente.

\* Rappresentante della Direzione è un membro della dirigenza incaricato dall'azienda per assicurare della conformità ai requisiti dello standard.

\* Organizzazione dei Lavoratori è una associazione volontaria di lavoratori organizzati su base continua allo scopo di mantenere e migliorare le condizioni del rapporto di lavoro e dell'ambiente di lavoro.

\* Accordo di Contrattazione Collettiva è un contratto di lavoro negoziato tra un datore di lavoro o un gruppo datoriale e uno o più organizzazioni dei lavoratori, che specifichi i termini e le condizioni di assunzione.

### **Responsabilità sociale**

La parte IV della norma precisa i requisiti specifici di responsabilità sociale.

Per quanto riguarda il lavoro infantile, viene confermato l'obbligo di informare circa le procedure che ne regolano il lavoro, ma viene aggiunto l'obbligo che l'informazione abbia forma scritta.

Per i giovani lavoratori, l'orario massimo di lavoro viene ridotto a 8 ore giornaliere.

In precedenza era prescritto che l'azienda non doveva esporre bambini e giovani lavoratori a situazioni pericolose, rischiose o nocive per "la salute", sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro. Ora viene detto che l'azienda non deve esporre bambini e giovani lavoratori a situazioni rischiose o nocive per la loro "salute fisica e mentale e per il loro sviluppo", sia all'interno che all'esterno del luogo di lavoro: dizione maggiormente cogente e garantistica.

L'azienda vede estendersi gli obblighi relativi alla salute e

sicurezza dei lavoratori, in armonia con le nuove norme che si stanno diffondendo in tutto il mondo sviluppato (in Italia, il riferimento è al d. lgs. 626/1994 con tutte le successive integrazioni e modificazioni): comprese istruzioni di lavoro specifiche, fornitura dei dispositivi di protezione individuale ove prescritti, assistenza sanitaria in caso di lesioni sul lavoro. Tutto il personale ha il diritto di allontanarsi dal lavoro in caso di imminente serio pericolo senza chiedere il permesso dell'azienda.

Vengono meglio definiti e ampliati i diritti sindacali; nei casi in cui il diritto alla libertà di associazione e contrattazione collettiva è ristretto per legge, l'azienda deve comunque permettere ai lavoratori di eleggere liberamente i propri rappresentanti.

Parimenti vengono meglio definite e ampliate le norme contro ogni discriminazione; a queste si aggiunge il divieto, per l'azienda, di sottoporre il personale a test di gravidanza o di verginità sotto qualsiasi circostanza.

La norma riguardante gli interventi disciplinari, oltre a stabilire (come in precedenza) che l'azienda non deve dare sostegno o tollerare l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale al personale, aggiunge che non sono permessi trattamenti severi o inumani. Quest'ultima aggettivazione induce a ritenere che l'estensore abbia ben presente quella situazione che, giuridicamente, viene chiamata "riduzione in schiavitù" e che è severamente punita anche dalle leggi italiane.

Quanto all'orario di lavoro, si precisa innanzitutto che l'organizzazione deve rispettare le leggi e gli standard industriali applicabili sull'orario di lavoro e vacanze pubbliche (nazionali): ci sembra importante l'inciso "nazionali", che sembra significare che non vi è un obbligo di concedere vacanze pubbliche secondo gli usi di altri Paesi.

La settimana lavorativa deve essere stabilita dalla legge, ma non deve eccedere le 48 ore; viene fatta eccezione per il lavoro straordinario volontario, con il limite di 12 ore settimanali. Nei casi in cui lo straordinario è necessario per incontrare la domanda di mercato per un breve periodo di tempo e l'azienda aderisca ad accordo derivato dalla contrattazione collettiva liberamente negoziato con le organizzazioni dei lavoratori che rappresentano una parte significativa della sua forza lavoro, l'azienda può richiedere lavoro straordinario. nel rispetto degli accordi stabiliti. Si conferma che il salario non solo deve essere sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale, ma anche deve fornire un qualche guadagno discrezionale. Viene sottolineata l'esigenza di trasparenza nel suo calcolo e stabilito che tutto il lavoro straordinario deve essere rimborsato con una maggiorazione come definito dalla legge nazionale.

In materia di gestione aziendale, valgono comportamenti analoghi a quelli delle norme ISO: miglioramento continuo del proprio codice di condotta, accessibilità di questa politica non solo al personale assunto dalla azienda ma anche a quello a contratto, obbligo di rendere tale politica

pubblicamente accessibile in forma e stile efficace, alle parti interessate, su richiesta. E' necessario un periodico riesame della direzione, riesame al quale deve partecipare il rappresentante dei lavoratori. Sono previsti, per i lavoratori, obblighi di istruzione e formazione e da parte della direzione, le necessarie azioni correttive nel caso di non conformità.

L'azienda deve nominare un rappresentante della direzione che, indipendentemente da altre eventuali responsabilità, assicuri il rispetto dei requisiti della norma. Parallelamente deve essere eletto un rappresentante dei lavoratori per quanto attiene alla norma SA8000, rappresentante che in nessuna circostanza deve essere considerato un sostituto della rappresentanza sindacale.

Particolarmente importante è la sezione che riguarda il controllo dei fornitori/subappaltatori e sub-fornitori. Questo controllo ha sempre rappresentato il punto debole della politica di responsabilità sociale nelle aziende che hanno praticato largamente l'outsourcing in paesi del terzo mondo; ora, rispetto alle versioni precedenti della norma, il controllo risulta doverosamente rafforza-

to. All'impegno nell'ambito della responsabilità sociale dei fornitori/subcontraenti (e, ove appropriato, sub-fornitori) si aggiunge quello nei confronti degli eventuali lavoratori a domicilio, ai quali devono essere forniti livelli di protezione simili a quelli forniti ai lavoratori direttamente impiegati dall'azienda sotto i requisiti dello standard.

Molto ampliata è la sezione della norma che riguarda le comunicazioni esterne e il coinvolgimento degli stakeholder.

L'azienda deve stabilire e mantenere attive procedure per comunicare regolarmente a tutte le parti interessate i dati e le altre informazioni riguardanti la conformità ai requisiti della norma; deve dimostrare la propria volontà a partecipare ai dialoghi con tutte le parti interessate: lavoratori, sindacati, fornitori, subcontraenti, sub-fornitori, acquirenti, organizzazioni non governative, ufficiali dei governi locali e nazionali, ed altri eventuali interessati, con la finalità di conseguire una conformità sostenibile al presente standard.

La norma si conclude sancendo l'obbligo per l'azienda di mantenere appropriate registrazioni che ne attestino la conformità ai requisiti della norma.

## Approfondimenti

# Qualità delle acque destinate al consumo umano Un breve compendio della legislazione vigente in Europa

V. Riganti (\*)

(\*) Docente nell'Università di Pavia - riganti@unipv.it

### Premessa

Va premesso che la normativa dell'Unione Europea sulle acque destinate al consumo umano non può essere disgiunta dalla normativa generale sulle acque reflue, sulle acque sotterranee e più in generale sugli ecosistemi acquatici; non mancano neppure rapporti con la normativa sulle sostanze pericolose e con il regolamento REACH.

E' ormai acquisita la coscienza delle connessioni e delle reciproche incidenze che determinano l'impossibilità di pervenire a risultati utili attraverso interventi in un solo settore. Tuttavia, la ristrettezza del tempo costringe a effettuare una scelta che privilegi gli aspetti concettuali delle varie disposizioni comunitarie in materia, lasciando agli altri interventi gli aspetti tecnici meritevoli di maggiore approfondimento.

### Le acque minerali naturali e le acque di sorgente

Sono sicuramente acque destinate al consumo umano le acque minerali naturali, che l'Europa ha regolamentato principalmente attraverso tre direttive:

Direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980

In materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 229/1 del 30.8.1980.

Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28/ottobre/1996.

Che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 299/26 del 23.11.1996.

Direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003

Che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali e delle acque sorgive.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 126/34 del 22.5.2003.

La direttiva del 1980 dà la seguente definizione:

1. Per "acqua minerale naturale" si intende, ai sensi dell'articolo 5, un'acqua batteriologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

L'acqua minerale naturale si distingue nettamente dall'acqua ordinaria da bere:

a) per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti;

b) per la sua purezza originaria.

Questa definizione sembra nascere dal tentativo di effettuare una sintesi tra due differenti caratterizzazioni: quella riguardante la composizione salina e quella riguardante la purezza originaria. In concreto, le normative nazionali seguivano l'uno o l'altro dei due criteri definitivi, mentre il criterio degli effetti, indicato dall'Europa come eventuale, o non era seguito o si evoluto passando da una connotazione terapeutica a una più generica connotazione di effetto favorevole alla salute, che è tutt'altra cosa. Il che è in accordo con quanto previsto dalla direttiva, che non si applica:

- alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE;

- alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali o idrotermali.

Va sottolineato che l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale è subordinata all'autorizzazione dell'autorità responsabile del paese in cui l'acqua è stata estratta.

La direttiva del 1996, nell'integrare e modificare le disposizioni tecniche relative all'acqua minerale naturale, introduce altresì la definizione di "acqua di sorgente", tipologia diffusa in diversi Stati e fino ad allora non prevista nella normativa europea.

Il termine "acqua di sorgente" è riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, sempreché soddisfino le condizioni di utilizzazione previste nella direttiva; viene precisato esplicitamente che si tratta di acque destinate al consumo umano.

La direttiva del 2003 ha come punto di partenza la considerazione che le legislazioni degli Stati membri definiscono le acque minerali naturali; che, al riguardo, nella Comunità sono state accolte varie definizioni; che tali legi-

slazioni fissano le condizioni per il riconoscimento delle acque minerali naturali come tali, disciplinando altresì le modalità di utilizzazione delle sorgenti; che esse contengono inoltre norme particolari per la commercializzazione delle acque in questione.

Le differenze esistenti tra queste legislazioni ostacolano la libera circolazione delle acque minerali naturali, dando luogo a distorsioni della concorrenza, ed hanno, conseguentemente, una diretta incidenza sull'attuazione e sul funzionamento del mercato comune; questi ostacoli possono essere eliminati sia in forza dell'obbligo che incombe a ciascuno Stato membro di ammettere sul proprio territorio la vendita delle acque minerali naturali riconosciute come tali da ciascuno degli altri Stati membri, sia in forza dell'emanazione di norme comuni specie per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo batteriologico ed i requisiti per l'utilizzazione di denominazioni particolari per determinate acque minerali. Detta quindi tali requisiti unificanti, pur senza risolvere l'incertezza definitoria di base.

#### **Il quadro generale dell'azione comunitaria in materia di acque: le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE**

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, non manca di prendere in considerazione esplicitamente le acque destinate al consumo umano.

Già nei "considerando" la direttiva afferma che gli Stati membri dovrebbero designare le acque usate per la produzione di acqua potabile, garantendo il rispetto della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

A tale proposito, l'art. 7 recita:

*"Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile*

*1. All'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano:*

*- tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m<sup>3</sup> al giorno o servono più di 50 persone, e*

*- i corpi idrici destinati a tale uso futuro.*

*Gli Stati membri provvedono al monitoraggio, a norma dell'allegato V, dei corpi idrici che, in base all'allegato V, forniscono in media oltre 100 m<sup>3</sup> al giorno.*

*2. Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell'articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE.*

*3. Gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici."*

L'allegato IV fissa l'obbligo di inserire nel registro delle aree protette, istituito dall'articolo 6, le aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7.

L'allegato VI stabilisce l'obbligo di inserire nei programmi di misure quelle previste dalla direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE.

Per quanto riguarda l'impatto delle attività umane sui corpi idrici sotterranei in relazione agli usi idropotabili, la direttiva 2000/60/CE detta disposizioni che riprendono quelle relative alla riduzione dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose, di cui alla direttiva 76/464/CEE; ma per una più puntuale normativa riguardante le acque destinate al consumo umano bisognerà attendere la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

La direttiva premette che le acque sotterranee sono la riserva di acqua dolce più delicata, oltre che la più cospicua dell'UE, e costituiscono, soprattutto, una fonte importante dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in numerose regioni e che le acque sotterranee nei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso futuro devono essere protette in modo da evitare il deterioramento della qualità di tali corpi idrici al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile, conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE.

Nei considerando si conferma (e la ripetizione dà enfasi al concetto) che le acque sotterranee nei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso futuro devono essere protette in modo da evitare il deterioramento della qualità di tali corpi idrici. al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE; e che le misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nei corpi idrici sotterranei utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro, come indicato all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, dovrebbero, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detta direttiva, includere le misure necessarie a garantire che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tali misure possono altresì includere, conformemente



all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, la fissazione da parte degli Stati membri di zone di salvaguardia delle dimensioni che l'autorità nazionale competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acque potabili. Tali zone di salvaguardia possono estendersi all'intero territorio dello Stato membro.

Conseguentemente, la direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Queste misure comprendono in particolare, criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee e criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza.

per le inversioni di tendenza.

La direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.

L'allegato III, che prescrive i criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, fa esplicito riferimento al rischio che la presenza di inquinanti nel corpo idrico sotterraneo rappresenta per la qualità delle acque captate o che si intende captare dal corpo idrico sotterraneo per il consumo umano (1).

#### **La direttiva specifica sulle acque destinate al consumo umano: direttiva 98/83/CE**

La direttiva 98/83/CE (2) del Consiglio del 3 novembre 1998, preso atto della necessità di adeguare al progresso scientifico e tecnologico la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, si propone l'obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia (3). Più specificamente, gli Stati membri devono curare che l'acqua potabile:

- non contenga una concentrazione di microrganismi, parassiti o altre sostanze che rappresentino un potenziale pericolo per la salute umana;
- soddisfi i requisiti minimi (parametri microbiologici, chimici e relativi alla radioattività) stabiliti dalla direttiva.

La direttiva contiene e implementa una serie di importanti principi.

Sul principio di sussidiarietà, la direttiva riconosce che le diversità naturali e socio-economiche fra le regioni dell'Unione richiedono che la maggior parte delle decisioni in materia di controllo, analisi e adozione di misure in caso di inosservanza delle norme sia adottata a livello locale, regionale o nazionale; ma fa salve le decisioni della Comunità sul quadro legislativo, regolamentare e amministrativo contemplato nella direttiva. Il che significa che l'intervento comunitario è concentrato sull'osservanza di parametri essenziali di qualità e salute, ma

lascia agli Stati membri la facoltà di prevedere altri parametri, qualora lo ritengano opportuno o meglio qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana nei loro territori (4).

La direttiva riconosce la necessità di includere le acque utilizzate nell'industria alimentare, tranne qualora si possa determinare che la loro utilizzazione non incide sulla salubrità del prodotto finale.

I valori parametrici fissati dalla UE si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili; ma si è altresì tenuto conto del principio di precauzione (5).

Inoltre i valori sono stati scelti al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita.

E' importante la decisione di imporre che valori parametrici siano rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore (6).

Tra i valori parametrici, ve ne sono alcuni denominati "parametri indicatori". In caso di inosservanza di un parametro avente la funzione di indicatore, lo Stato membro interessato deve esaminare se detta inosservanza comporti rischi per la salute umana; si dovrebbero adottare provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità delle acque se ciò è necessario al fine di tutelare la salute umana. Questa norma sottolinea la competenza degli organi sanitari, che non sono più tenuti a un automatismo di intervento in tutti i casi di superamento di un valore parametrico, ma devono effettuare una specifica valutazione rischi/benefici. Si tratta, per esempio, di mettere sulla bilancia i rischi derivanti dalla chiusura di un acquedotto rispetto a quelli derivanti dal superamento del valore parametrico.

La preparazione o distribuzione di acque destinate al consumo umano può richiedere l'utilizzazione di talune sostanze o materiali, quali quelli per i processi di trattamento e quelli utilizzati per la distribuzione. Occorrono quindi norme per disciplinarne l'uso onde evitare possibili effetti pregiudizievoli alla salute umana. Tra queste norme ricordiamo innanzitutto quelle relative ai materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, adottate in Italia con decreto del Ministero della salute 6 aprile 2004, n. 174 in specifica attuazione di quanto previsto dalla direttiva 98/83/CEE, all'art. 10 che recita:

*"Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché nessuna sostanza o materiale per i nuovi impianti utilizzati per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano o impurità associata a tali sostanze o materiali per i nuovi impianti sia presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle necessarie per il fine per cui sono impiegati e non riducano, direttamente o*

*indirettamente, la tutela della salute umana prevista dalla presente direttiva; i documenti interpretativi e le specificazioni tecniche di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, devono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva."*

Ma adottate anche con riferimento alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche. Per quanto riguarda i prodotti chimici utilizzati nei trattamenti, il riferimento normativo di base è la direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, la quale, all'articolo 18, stabilisce che: "1. Gli enti aggiudicatori inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'onere di ciascun appalto.

2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esistono.

3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche dovrebbero per quanto possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità

4. Gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme. A tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche (7)".

In attuazione, il Comitato Tecnico 164 del CEN ha predisposto un certo numero di norme, alcune delle quali sono state recepite dal CEN e pubblicate (8).

Un'altra osservazione riguarda le metodiche analitiche di controllo. In generale, venivano adottate le metodiche descritte negli Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater statunitensi; in molti casi però si adottavano metodiche previste in norme nazionali o metodiche proprietarie. La direttiva 98/83/CE non ha fatto una scelta di metodi, bensì ha dettato un criterio generale. Essa prescrive che i campioni vengano prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno e che le analisi chimiche siano effettuate con metodi che, di massima, assicurino l'esattezza in % del valore di parametro, la precisione in % del valore di parametro e il limite di rilevazione in % del valore di parametro indicati nell'allegato III alla direttiva stessa. Valori che non sempre possono essere rispettati, soprattutto per quanto riguarda i microinquinanti che già devono essere oggetto di determinazione o che lo saranno in futuro.

Difatti la direttiva afferma che, "pur non esistendo attualmente sufficienti certezze su cui basarsi per fissare valori parametrici a livello comunitario per i prodotti chimici nocivi per il sistema endocrino, è sempre più forte la preoccupazione per il loro potenziale impatto sugli esseri umani"; per cui potrà essere necessaria la loro determinazione analitica.

La direttiva 98/83/CE è anche esplicitamente richiamata dalla recentissima direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle precedenti direttive del consiglio in materia, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ridisegna il quadro delle sostanze pericolose.

Per quanto riguarda i parametri biologici, il riferimento è, quando possibile, ai metodi CEN/ISO.

#### **La posizione europea nei confronti dell'acqua**

Un'ultima considerazione va fatta sulla posizione della Unione Europea nei confronti dell'acqua. La direttiva quadro afferma che "L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale".

Intervenendo all'EXPO di Saragozza 2008 un alto esponente della UE ha dichiarato che "l'acqua, come l'aria che respiriamo, non può essere considerata un prodotto commerciale. Alcuni studi mostrano che una corretta politica dei prezzi, basata su un calcolo preciso dei consumi, è un ottimo incentivo per un uso razionale e sostenibile di questa preziosa risorsa. La Direttiva quadro chiede a tutti gli Stati membri di porre in essere una politica tariffaria fondata sul principio "chi inquina paga", operando una chiara distinzione tra le diverse categorie di utenti. Il testo della Direttiva sancisce inoltre il diritto universale ad una fornitura di base".

Al recente Forum Internazionale dell'Acqua svoltosi a Istanbul nel marzo 2009, dopo una settimana di discussioni non c'è stato accordo: l'acqua non è un diritto ma soltanto "un bisogno fondamentale".

Il dibattito è aperto e non è un dibattito solo filosofico: le sue implicazioni sono etiche, politiche, sociali, economiche.

Nel frattempo, l'UE ha in corso un processo di revisione della direttiva 98/83/CE. Ma su questo, altri interverrà, nel corso del convegno, nel quale viene presentata questa relazione (Genova, Fondazione AMGA, maggio 2009).

#### **Note**

(1) Per quanto riguarda le captazioni, converrà citare, a livello del nostro Paese, i risultati della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome che hanno approvato l'Accordo 12 dicembre 2002 sulle "Linee guida per la tutela della qua-

lità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

(2) Con le modifiche apportate dal regolamento (Ce) n. 1882/2003.

(3) Lo specifico scopo di protezione della salute umana giustifica il fatto che l'Italia, nel recepire la direttiva, non la ha inserita nel cosiddetto Testo Unico ambientale, bensì ha fatto riferimento al Ministero della salute.

(4) Facoltà di cui l'Italia si è avvalsa, per esempio nella ben nota questione dei limiti alla concentrazione di clorito.

(5) E' in base a questo principio che i limiti per i fitofarmaci sono stati fissati a livello della rilevabilità analitica e non al livello delle linee guida della Organizzazione Mondiale della Sanità.

(6) In precedenza, nel nostro paese il rispetto dei limiti era previsto al contatore delle utenze, per cui non si teneva conto dell'eventuale deterioramento determinato dalla rete idrica interna agli edifici.

(7) Ricordiamo tuttavia che UNICHIM ha affrontato il problema della qualità dei prodotti chimici in due manuali, contraddistinti rispettivamente dal numero 166 e dal numero 182. In particolare, il manuale 166/1994 raccoglie circa 70 schede relative a prodotti chimici per la potabilizzazione. Per ogni prodotto vengono forniti sia il nome chimico, sia alcuni sinonimi di uso comune, nonché i numeri

identificativi CEE, CAS ed EINECS. Citate le principali caratteristiche chimico-fisiche del prodotto nelle sue più comuni forme commerciali, le schede riportano le concentrazioni massime per le impurezze tossiche, ammesse in base a criteri riconosciuti internazionalmente. Al di là delle considerazioni sulla validità giuridica di queste schede, esse sono tuttavia ancora richiamate in capitoli d'acquisto delle pubbliche amministrazioni.

(8) Ne citiamo solo alcune: EN 1017:2008 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite), EN 1018:2006 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate), EN 1201:2005 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Potassium dihydrogen orthophosphate), EN 881:2004 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium chloride (monomeric), aluminium chloride hydroxide (monomeric) and aluminium chloride hydroxide sulfate (monomeric)), EN 878:2004 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium sulfate), EN 887:2004 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium iron (III) sulfate), ecc., rimandando per le altre al sito internet del CEN. In alcuni Stati della UE questi standard sono già diventati standard nazionali: per es., EN 887:2004 è stato adottato in Estonia come "Estonian standard EVS-EN 887:2005".

## Normativa nazionale

### Comunicazione nominativo RLS a INAIL *(Veronica Panzeri)*

L'art. 18 comma 1 lettera aa) del D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza), stabilisce che:

*"Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono [...] comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza".*

Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009, l'INAIL ha chiarito la procedura per la comunicazione on-line dei nominativi che dovrà riferirsi ad ogni singola azienda, o unità produttiva in cui l'azienda è articolata, e andrà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. Per il 2009, la scadenza è fissata al 16 maggio (data di entrata in vigore di alcune disposizioni del D.Lgs 81/08).

Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata; diversamente, dovrà procedere ad una nuova segnalazione

#### Procedura

Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL

Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito [www.inail.it](http://www.inail.it) devono:

1. collegarsi al sito [www.inail.it](http://www.inail.it) ;
2. selezionare Registrazione ;
3. accedere alla sezione Registrazione ditta;
4. inserire nell'apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1

L'INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.

Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell'azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione Dichiarazione RLS.

Per le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo assicurativo INAIL che siano già registrate, effettuando l'accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS .

#### Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL

Il titolare o il delegato della ditta/pubblica amministrazione - non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL - deve effettuare la registrazione sul sito dell'Istituto come di seguito specificato:

1. collegarsi al sito [www.inail.it](http://www.inail.it) ;

2. selezionare Registrazione ;

3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;

4. compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" specificando se si tratta di azienda non soggetta all'assicurazione INAIL o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su "SALVA".

L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con l'indicazione di una password.

Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) in "Punto Cliente", dove selezionerà la funzione "Ditte non INAIL" - "Anagrafica" (Nuova ditta) compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.

A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un numero di pin (4 cifre).

Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficoltà ad eseguire le sopraindicate operazioni, può rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell'Istituto. Sarà l'operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuerà tutto il percorso sopra riportato fino all'attribuzione del numero di "Codice Cliente" e del pin. Naturalmente, l'operatore Inail dovrà indicare nella schermata "Registrazione utente generico" il proprio indirizzo e-mail (es.: [m.rossi@inail.it](mailto:m.rossi@inail.it)).

#### Contenuti della comunicazione

Verrà richiesto l'inserimento dei seguenti dati:

UNITA' PRODUTTIVA

PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)

Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio da parte dell'utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all'utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

#### MODIFICA DEI DATI

Qualora l'utente ritenga di dover modificare alcuni dati

dopo aver inviato la comunicazione, utilizzerà l'apposita funzione modifica.

### Disposizioni sui detergenti

Il d. lgsl. 6 febbraio 2009, n. 21, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20-3-2009, contiene il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

Le disposizioni in esso contenute riguardano una serie di punti relativi alle conseguenze ambientali che possono derivare sia dalle caratteristiche delle molecole attive, sia da quelle degli additivi utilizzati nella formulazione. Riguardano quindi la biodegradabilità dei detergenti sintetici, il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, l'attuazione delle norme comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. In particolare, le norme tendono alla armonizzazione delle disposizioni per l'immissione sul mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti, in materia di:

- a) etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti e la loro applicazione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 648/2004;
- b) informazioni che i produttori devono mettere a disposizione dell'Istituto superiore di sanità e del personale medico;
- c) autorizzazioni;
- d) vigilanza;
- e) livelli di fosforo consentiti nei vari tipi di preparati destinati al lavaggio.

È vietata l'introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione per l'immissione in commercio in Italia di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sotto elencati:

- a) "coadiuvanti del lavaggio": 0,5 per cento;
- b) "preparati da bucato in macchina lavatrice, preparati da bucato a mano e per comunità e preparati per piatti a mano": 1 per cento;
- c) "preparati da lavastoviglie": 6 per cento.

In tutti questi prodotti è vietato altresì l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (N.T.A.) come sostituito dei composti di fosforo.

I laboratori interessati ad effettuare le prove richieste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in conformità allo standard EN ISO/IEC 17025, o all'articolo 2 della direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (Buona pratica di laboratorio), presentano domanda di inclusione negli elenchi, nazionale e comunitario, in qualità di laboratori competenti ed autorizzati.

Eseguiti i necessari accertamenti, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica al richiedente l'approvazione del laboratorio e ne notifica la denominazione completa e l'indirizzo alla Commissione europea.

I prodotti detergenti, in confezione singola o venduti sfusi, possono essere immessi sul mercato solo se il loro imballaggio reca le indicazioni previste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in lingua italiana e a caratteri leggibili, visibili ed indelebili.

Il titolare della autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti biocidi, attualmente registrati come presidi medico-chirurgici, provvede autonomamente all'adeguamento dell'etichettatura alle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004, inviando un esemplare dell'etichetta modificata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

L'adeguamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, non comporta una nuova autorizzazione delle etichette.

### Modifiche al T. U. ambientale

In Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2009 è stato pubblicato il testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente". Si tratta principalmente di una ulteriore (e certo non ultima) modifica al cosiddetto testo unico ambientale, d. lgsl. 152/2006.

L'art. 1 dispone la proroga delle Autorità di bacino di interesse nazionale; fa salvi gli atti posti in essere da tali Autorità posteriormente al 30 aprile 2006 e fissa i termini entro i quali dovranno essere adottati i piani di gestione (22 dicembre 2009), previo coordinamento effettuato dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale entro il 30 giugno 2009.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, dovrà emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, (che coincide con la data di pubblicazione in G.U.), apposite linee guida che sono trasmesse ai comitati istituzionali competenti.

L'articolo 2 tratta del danno ambientale e stabilisce che nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese interessate, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può predisporre uno schema di contratto, che viene concordato con le impre-

se interessate e comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo. Trattandosi di un contratto di transazione, la sua stipula comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale.

L'art. 3 riguarda deroghe alle normative generali sulle assunzioni di personale, per venire incontro alle necessità di funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'art. 4 detta le norme necessarie per assicurare la continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale. Un articolo 4 bis detta analoghe disposizioni per quanto riguarda la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC.

L'art 5 modifica o introduce norme circa la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e in materia di adeguamento delle discariche, nonché di modello unico di dichiarazione ambientale: si tratta, in generale, di proroghe di termini. In particolare, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato fino al 30 giugno 2009. Il presidente di una regione o di una provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, da presentare entro il termine del 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero.

Il successivo articolo 6 introduce una ulteriore proroga riguardante le categorie di rifiuti ammessi in discarica.

L'articolo 6 bis modifica le disposizioni del comma 1284-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, che ora suona:

"Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati."

L'art. 6-ter tratta delle immissioni acustiche e precisa che

nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. L'art. 6-quater affronta la vexata quaestio dei rifiuti contenenti idrocarburi, di cui abbiamo detto nel n. 4/2008 di Folium e stabilisce che la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, "cancerogeno", si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'Allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2008. In tale decreto si afferma che, secondo quanto riportato nel parere espresso dall'Istituto superiore di sanità il 5 luglio 2006, prot. N. 003655 il materiale contenente idrocarburi totali (THC) è da considerarsi pericoloso solo se la concentrazione degli stessi è maggiore di 1000 mg/kg s.s. e contiene almeno uno degli idrocarburi policiclici aromatici, classificati dalla UE "Carc. Cat. 1" oppure "Carc. Cat. 2" in base all'Allegato 1 direttiva 67/548/CEE aggiornato al 29° ATP recepito con DM 28/02/2006, in concentrazione superiore a quella indicata in Tabella. Detta concentrazione andrà riferita al peso secco dell'intero campione di rifiuto. In attesa di specifiche metodiche di riferimento, i THC sono indicativamente da considerare come sommatoria di idrocarburi leggeri (C fino a C12) e di idrocarburi pesanti (C > di C12).

L'art. 7 riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche, modificando la definizione di "produttore" e spostando dei termini temporali; l'art. 7-bis detta norme per il risparmio di carta nelle pubbliche amministrazioni. L'articolo 7-ter modifica il contributo di compensazione per i siti che ospitano centrali nucleari e e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

L'art. 7-quater detta norme per i progetti e iniziative di educazione ambientale. Successivi articoli toccano norme sulla protezione civile e sui mercati dell'usato.

Di particolare rilievo sono le norme dell'art. 8-ter, che introducono modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra. A tale articolo, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto".

L'art. 8-quinques modifica l'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, estendendo anche all'ambito delle operazioni di messa in sicurezza la possibilità di reimmissione in falda delle acque estratte e trattate.

L'articolo 8-sexies stabilisce che gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente.

Detta componente è pertanto dovuta al gestore dall'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati.

Peraltro, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito.

### Le nuove BAT italiane

Ricordiamo preliminarmente che per ottenere l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è necessario adottare le cosiddette BAT, migliori tecniche disponibili. La loro identificazione non è semplice, in quanto - a parità di contaminante - gli impianti necessari all'abbattimento varia-

no in funzione della lavorazione in atto. Per questo, è utile tener presente che nella G.U. n. 51 (S.O. n. 29) del 3 marzo 2009 sono stati pubblicati quattro decreti contenenti le Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti esistenti di alcune categorie, ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 59/2005. Si tratta dei seguenti decreti:

1. Decreto 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

2. Decreto 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di produzione di cloro-alcali e olefine leggere per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

3. Decreto 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

4. Decreto 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

I soggetti interessati sono gli impianti che esercitano le attività rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti dell'All. I del D.Lgs. n. 59/2005 "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento":

- 2.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>

- 4.1 e 4.2 Impianti esistenti di produzione di cloro-alcali e olefine leggere

- 6.4: b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale); c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

- 1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.

Ricordiamo altresì che nel n. 4/2008 di Folium già si è detto del decreto di emanazione delle linee guida recanti

"gli indirizzi metodologici per condurre l'analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati correlati all'attuazione delle disposizioni" del D.Lgs. n. 59/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del medesimo). Questo decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2009.

**Moduli dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) - Regione Lombardia** *(Veronica Panzeri)*

Con Decreto del Direttore Centrale n. 790 del 2 febbraio 2009 [BURL: II° supplemento straordinario del 12/02/2009], la Regione Lombardia ha approvato i nuovi modelli e le schede per la dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP).

- o Modello A - Dichiarazione di inizio o di modifica di attività produttiva (DIAP);
- o Modello B - Dichiarazione di subingresso, di cessazione, di sospensione e ripresa, o di cambiamento di ragione sociale di attività produttiva;
- o Scheda 1, attività di vendita;
- o Scheda 2 requisiti morali e professionali per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- o Scheda 3, attività di servizi alla persona
- o Scheda 4, attività di produzione
- o Scheda 5, compatibilità ambientale.

**MUD 2009** *(Veronica Panzeri)*

Come ogni anno, entro il 30 aprile è necessario inviare alla Camera di Commercio competente per territorio, il MUD inerente i rifiuti prodotti e smaltiti nel corso dell'anno precedente. Come visto anche in Folium 4/02008, il Dpcm 2 dicembre 2008 ha introdotto una nuova modulistica che, secondo la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 di conversione del Dl n. 208/2008 posticipa l'utilizzo della nuova modulistica alle comunicazioni da presentare nel 2010.

**Comunicazione annuale alle ASL dei dati sulla sorveglianza sanitaria - Regione Lombardia** *(Veronica Panzeri)*

Il D.Lgs 81/08 con l'art. 40 prevede che, annualmente, entro il primo trimestre, il medico competente invii telematicamente, i dati aggregati sulla sorveglianza sanitaria effettuata presso le aziende. L'allegato 3B prevede alcune informazioni minime che devono essere contenute nella comunicazione. La Regione Lombardia ha predisposto uno schema tipo in excel che i medici competenti possono utilizzare.

**Milleproroghe - D.Lgs. n. 81/2008** *(Veronica Panzeri)*

Come riportato in Folium 4/08, il decreto legge n. 207/2008 ha prorogato al 16 maggio 2009 alcune disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro. La legge n. 14/2009 ("Milleproroghe" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009) ha con-

vertito il DL.

**Autorizzazioni di impianti e attività in deroga (art. 272 D.Lgs 152/2006)** *(Veronica Panzeri)*

Sul B.U.R.L del 12.01.2009 è stata pubblicata la DGR LOMBARDIA n. 8/88322 del 30 dicembre 2008 "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti ed attività a ridotto impatto ambientale art.272 cc 2 e 3 D.lgs. 152/06" che definisce le nuove procedure operative per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni per gli impianti e le attività in deroga. Successivamente, sul Supplemento straordinario del BURL del 6 febbraio 2009 è stato pubblicato il Decreto del Dirigente della struttura prevenzione inquinamento atmosferico ed impianti della Regione Lombardia n. 532 del 26 gennaio 2006 "Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06. - Attuazione della D.G.R n.8/8832 del 30 Dicembre 2008" che approva gli allegati tecnici relativi alle trentacinque attività (ex "ridotto inquinamento atmosferico", e tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle istanze per i gestori degli impianti che ricadono tra le attività previste.

Pertanto, le attività già autorizzate ai sensi del DPR 25/7/1991 devono inoltrare alle Province l'adesione alla nuova autorizzazione generale (DGR LOMBARDIA n. 8/88322 del 30 dicembre 2008) mentre le nuove attività dovranno ora presentare la domanda secondo la nuova procedura.

Per quanto riguarda la provincia di Milano, con Decreto n. 53/09 del 17/2/2009 di preso atto dei Decreti regionali, è stato stabilito nella data del 23 aprile 2009 il termine per il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Tutte le domande, a partire dal 23 marzo 2009 dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente i modelli di domanda da compilare on-line sul sito della provincia stessa

[http://ambiente2.provincia.mi.it/trasparenza/anagrafica/php/loginForm.php?codice\\_applicazione=ARAUTEMS](http://ambiente2.provincia.mi.it/trasparenza/anagrafica/php/loginForm.php?codice_applicazione=ARAUTEMS)

Come si legge sul sito della Provincia:

"Il servizio di compilazione on-line consente di compilare on-line la domanda di autorizzazione. Una volta compilata la domanda verrà generato un file .pdf contenente la scheda con la relazione tecnica che dovrà essere stampato e inviato in forma cartacea dopo avere compilato, manualmente, la relazione tecnica".

Anche la Provincia di Como ha approvato le indicazioni della Regione con DGP n. 68 del 2 aprile 2009, [http://www.provincia.como.it/provinciacomo/home/gas.js?p?\\_pageid=4&ids=1246&idst=268](http://www.provincia.como.it/provinciacomo/home/gas.js?p?_pageid=4&ids=1246&idst=268)

**Contributi in conto interessi per l'acquisto di macchinari innovativi** *(Gaia Giuntoli)*

La Regione Lombardia ha stanziato 12.000.000 di euro attraverso l'erogazione di contributi in conto interesse, a



favore e soprattutto per favorire ed invogliare le imprese lombarde ad acquistare nuovi macchinari tecnologicamente avanzati.

I soggetti beneficiari di questi contributi sono quelli che appartengono ai settori C,D, E, F, G, H della classificazione delle attività economiche ISTAT - ATECO 2002. In particolare sono micro, piccole e medie imprese che, come presupposto, devono avere sede produttiva in Lombardia e devono rientrare in uno dei seguenti settori: attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, costruzioni, commercio e attività ricettive. I contributi in conto interessi erogati hanno lo scopo di agevolare l'acquisto da parte di micro, piccole e medie imprese lombarde di macchine utensili e/o di produzione tecnologicamente avanzate o il cui utilizzo abbia una portata innovativa sul processo produttivo. Le macchine devono essere nuove di fabbrica e devono essere utilizzate dall'impresa nella propria sede produttiva sita in Lombardia.

L'acquisto può avvenire nei diversi modi qui di seguito specificati:

- finanziamento, concesso da banche o da intermediari finanziari;
- sconto di cambiali a fronte di un contratto di compravendita o locazione, garantito da privilegio sul macchinario contrassegnato;

- emissione di cambiali direttamente a favore della banca finanziatrice;

- sono ammissibili operazioni con importo compreso tra i 5.000 euro e 1.000.000 di euro riferite a uno o più macchinari ubicati nella stessa sede produttiva considerato l'anno solare.

Sono ammissibili gli investimenti il cui contratto di finanziamento è stato stipulato dal 1° gennaio 2009 e contratti di compravendita ai sensi della legge 1329/65 trascritti dal 1° gennaio 2009. Per le imprese dei settori del commercio e ricettivo, non è consentito l'acquisto tramite finanziamento e l'importo minimo di spesa ammissibile è di 15.000 euro.

L'importo sul quale si calcolerà l'agevolazione è costituito dall'importo del finanziamento bancario, per le operazioni di finanziamento a medio/lungo termine mentre, per le altre operazioni, dal capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina più gli interessi sulla dilazione di pagamento.

Le domande per l'erogazione dei contributi in conto interesse vengono presentate dagli istituti di credito che fungono da soggetti richiedenti e si interfacciano con il soggetto gestore (Finlombarda Spa).

Le imprese devono quindi richiedere i contributi attraverso le banche convenzionate. Non sono previste scadenze per la presentazione delle domande di contributo.

## Normativa comunitaria

### Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, reca la modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. È stata pubblicata in GUUE L348 del 28 dicembre 2008.

La direttiva ricorda che l'inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché una minaccia per la salute umana.

È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale. Ma nel predisporre la sua politica in materia ambientale, la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni nonché dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.

La direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) conformemente alle disposizioni e agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE.

Gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8, di detta direttiva al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie. Dopo un lungo periodo di attesa, l'Italia ha adottato le prime misure significative in materia con il Decreto Ministeriale n° 367 del 06/11/2003 (Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e successivamente con il cosiddetto Testo Unico ambientale, cioè con il d. lgs. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

Oltre ai controlli previsti nel T. U., la direttiva ritiene che gli Stati membri dovrebbero migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle sostanze prioritarie e sui modi in cui si verifica l'inquinamento onde individuare opzioni per controlli mirati ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero fra l'altro monitorare i sedimenti e il biota, ove opportuno, con una frequenza adeguata a fornire dati sufficienti per un'analisi attendibile delle tendenze a

lungo termine delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota. In Italia una indagine sulle fonti di emissione delle sostanze pericolose ritenute prioritarie è stata condotta dalla Regione Lombardia, mentre non ci risultano indagini sistematiche e generalizzate sui sedimenti e sul biota.

Del resto, la stessa direttiva in questa fase ha ritenuto opportuno limitare la definizione di SQA a livello comunitario alle sole acque di superficie.

In allegato alla direttiva vi sono quindi tre tabelle.

Nell'allegato I si riportano gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, in numero complessivo di 33 sostanze o categorie di sostanze.

Nell'allegato II si riporta l'elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque.

Nell'allegato III sono elencate le sostanze soggette a riesame per l'eventuale classificazione come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie

Secondo la direttiva tuttavia, per l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il mercurio non è possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l'avvelenamento secondario a livello comunitario fissando SQA per le sole acque di superficie. È stato quindi ritenuto opportuno fissare SQA per il biota a livello comunitario per queste tre sostanze.

In alcune categorie di acque superficiali gli Stati membri possono quindi decidere di applicare gli SQA per i sedimenti e/o il biota anziché quelli previsti nell'allegato I, parte A. Gli Stati membri che optano per questa procedura applicano, per il mercurio e i relativi composti, uno SQA di 20 µg/kg, e/o per l'esaclorobenzene, uno SQA di 10 µg/kg e/o per l'esaclorobutadiene, uno SQA di 55 µg/kg; questi SQA si applicano ai tessuti (peso a umido) per i quali si sceglie l'indicatore più appropriato tra pesci, molluschi, crostacei e altro biota;

L'ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine ed è quindi opportuno, per definire gli SQA, basarsi sui dati relativi sia agli effetti acuti sia agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico e della salute umana è opportuno fissare SQA espressi come un valore medio annuo in grado di garantire una protezione nei confronti dell'esposizione a lungo termine e stabilire concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l'esposizione a breve termine.

Stante i valori alquanto modesti di alcuni SQA e le difficoltà analitiche che si incontrano nella loro determinazione, l'UE ritiene che gli Stati membri possono introdurre metodi statistici quali il calcolo del percentile per ovviare ad anomalie, cioè deviazioni estreme dalla media, e letture erranee, al fine di garantire un adeguato livello di

attendibilità e di precisione.

### **Riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore**

La direttiva 2009/1/CE della Commissione del 7 gennaio 2009 modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità ed è stata pubblicata in GUUE L9 del 14 gennaio 2009.

La direttiva 2005/64/CE ora modificata è una delle direttive particolari adottate nell'ambito della procedura di omologazione CE definita conformemente alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

La Commissione ritiene che sia opportuno garantire che le autorità competenti siano in grado di verificare l'esistenza di accordi contrattuali tra il costruttore del veicolo in questione e i suoi fornitori a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che le relative prescrizioni contenute in tali accordi vengano debitamente comunicate.

A tal fine, l'allegato IV della direttiva 2005/64/CE è modificato mediante inserzione del seguente nuovo paragrafo 4: "4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori.

4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/CE, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:

- a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;
- b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione;
- c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;
- d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;
- e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi

alla norma ISO 9000/14000 o ad un altro programma di garanzia della qualità."

Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 2005/64/CE, quali modificate dalla presente direttiva, a decorrere dal primo gennaio 2012 gli Stati membri rifiutano in base a motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore di concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

### **Sviluppi normativi sul regolamento REACH**

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 46, del 17 febbraio 2009, riporta il regolamento (CE) N. 134/2009 della Commissione del 16 febbraio 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XI

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 istituisce obblighi di registrazione per i fabbricanti o gli importatori comunitari di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, in base ai quali, nell'ambito del fascicolo di registrazione, i dichiaranti sono tenuti a fornire le informazioni di cui agli allegati da VI a XI.

Poiché per talune sostanze è possibile omettere le attività di sperimentazione fornendo una "giustificazione adeguata", la Commissione ha ritenuto necessario definire quali siano i criteri per l'esonero dalla sperimentazione.

Sulla base dell'esperienza acquisita con l'elaborazione degli orientamenti per la valutazione della sicurezza delle sostanze chimiche nell'ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono stati individuati tre criteri diversi per l'esonero dalla sperimentazione in base alle informazioni sull'esposizione.

Il primo criterio richiede che sia dimostrato e documentato che l'esposizione in tutti gli scenari risulti nettamente inferiore ad appropriati DNEL (livello derivato senza effetto) o PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) derivati in condizioni specifiche.

Il secondo criterio richiede che sia dimostrata e documentata l'applicazione di condizioni rigorosamente controllate all'intero ciclo di vita della sostanza.

Il terzo criterio richiede che, ove la sostanza sia incorporata in un articolo, questa vi sia incorporata in modo da evitare l'esposizione, non sia rilasciata nell'arco dell'intero ciclo di vita e sia manipolata in condizioni rigorosamente controllate durante le fasi di fabbricazione e produzione. I suddetti criteri, definiti al fine di giustificare l'omissione della sperimentazione, sono inseriti nel regolamento (CE) n. 1907/2006.

## Note giurisprudenziali

### Pensione di inabilità a stranieri extracomunitari

La questione sottoposta alla Corte costituzionale dal Tribunale di Prato riguarda l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) - nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La fattispecie riguarda un cittadino albanese legalmente soggiornante in Italia dal 2000, al quale è stato riconosciuto lo stato di invalidità totale e permanente con necessità di assistenza continua, in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi nel 2003. Il tutore aveva presentato domanda amministrativa per la concessione, in favore dell'interessato, della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento. In seguito al rigetto di tale istanza, dovuto alla mancata titolarità della carta di soggiorno da parte dell'interessato, egli ha tempestivamente proposto ricorso ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ. per sentir condannare il Comune di Prato, nel contraddittorio con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Ministero dell'economia e delle finanze, alla corresponsione delle suddette provvidenze, previa disapplicazione del citato art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (perché in contrasto con i regolamenti CE n. 1408 del 1971, n. 574 del 1972, n. 859 del 2003 e n. 647 del 2005, nonché con gli artt. 6 e 8 della Convenzione OIL n. 97 del 1949, con l'art. 10 della Convenzione OIL n. 143 del 1975, con l'art. 14 della CEDU e con l'art. 1 del primo protocollo addizionale di tale ultima Convenzione), ovvero previo accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma stessa.

Due quindi le motivazioni del ricorso: l'una attinente ad aspetti legati alla normativa comunitaria, l'altra attinente alla ritenuta illegittimità costituzionale di una legge dello Stato.

Il giudice di merito, dopo aver precisato che gli invocati

regolamenti comunitari sono inapplicabili nella specie, in quanto la vicenda presenta legami esclusivamente tra un Paese terzo e un solo Stato membro della UE e non già tra due Stati membri dell'Unione, e dopo aver escluso di poter procedere alla disapplicazione della normativa interna per effetto del prospettato contrasto con le Convenzioni OIL e la CEDU, ha sollevato la questione presso la Corte costituzionale, specificando di non poter risolvere il problema in via interpretativa. Il tribunale remittente sostiene che la normativa censurata, in primo luogo, si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, discriminando gli stranieri invalidi legittimamente residenti nel nostro Paese rispetto ai cittadini italiani invalidi, vulnera l'art. 14 della CEDU e l'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, i quali, secondo l'interpretazione della Corte europea per la tutela dei diritti dell'uomo, obbligano lo Stato italiano a legiferare in materia di prestazioni sociali senza porre alcuna differenziazione di trattamento basata sulla nazionalità delle persone.

Tale discriminazione, ad avviso del giudice a quo, comporta anche la violazione degli artt. 2 e 3 Cost., dal momento che la previsione, per la suddetta categoria di stranieri, di un trattamento peggiore per poter fruire delle provvidenze previste dalle leggi n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980 si pone in contraddizione non soltanto con le logiche solidaristiche, ma soprattutto con la specifica ratio di sostentamento propria delle provvidenze medesime.

Infine, viene prospettato il contrasto con il principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost., derivante dalla palese irragionevolezza dell'adozione di un criterio di discriminazione che determina l'esclusione dai suddetti benefici - finalizzati ad alleviare la situazione di bisogno dei soggetti totalmente inabili - proprio di chi ne è più meritevole, in contraddizione con quanto è previsto per i cittadini italiani, per i quali l'attribuzione della pensione di inabilità presuppone il mancato superamento di un certo limite reddituale, mentre per l'indennità di accompagnamento si prescinde dalla situazione reddituale del beneficiario e della sua famiglia.

In sostanza, il suddetto complesso normativo viene censurato nella parte in cui prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell'assegno (recte: dell'indennità) di accompagnamento.

Si è costituito l'INPS, sostenendo tra l'altro che con riguardo alle prestazioni previdenziali vi è una totale equiparazione tra il trattamento dei cittadini della UE e i lavoratori extracomunitari, mentre il fatto che ciò non si verifichi per le provvidenze di natura assistenziale - quali sono quelle in argomento - è dovuto principalmente all'esigenza di evitare il c.d. turismo sociale: finalità che, del tutto

ragionevolmente, consente di differenziare le suddette prestazioni assumendo come criterio quello di favorire i soggetti che hanno una maggiore stabilità di residenza nel nostro Paese, tanto più che l'art. 80, comma 19, oggetto di contestazione, è stato dettato per evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica.

Con sentenza in data 14 gennaio 2009 n. 11 la Corte ha innanzitutto affermato che la questione, nella parte concernente l'indennità di accompagnamento, è divenuta manifestamente inammissibile, perché la Corte stessa, con la sentenza n. 306 del 2008, successiva alla proposizione della questione da parte del Tribunale di Prato, ha dichiarato, con riguardo alla suddetta indennità, l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in scrutinio, il che comporta il venire meno dell'oggetto della questione stessa e, quindi, la relativa manifesta inammissibilità (ordinanze n. 19 del 2004 e n. 269 del 2008).

Ma la Corte afferma anche che i principali motivi che hanno condotto la Corte alla suddetta sentenza - e cioè la intrinseca irragionevolezza del complesso normativo qui censurato e la disparità di trattamento che esso determina tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia - sussistono a maggior ragione anche con riguardo alla pensione di inabilità.

Mentre, infatti, l'indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità è preclusa dalla titolarità di un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge. La subordinazione dell'attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancor più evidente l'intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio.

Pertanto, la Corte ha riscontrato la violazione, sotto un duplice profilo, dell'art. 3 Cost., ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - quest'ultimo come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 3 del 2007 - nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del d.lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

### **Sulle acque di lavaggio di materiali inerti**

L'attività di escavazione di materiali inerti comporta necessariamente il lavaggio di detti materiali; l'acqua asporta le frazioni limose più fini, che vengono sedimentate in apposite vasche. Il problema sottoposto alla Corte di Cassazione riguarda la natura di dette acque: se siano

o meno da considerare acque reflue industriali, soggette ad autorizzazione per lo scarico.

Da un cantiere nel quale si effettuavano le citate operazioni di estrazione e lavaggio, fuoruscivano dalle vasche di sedimentazione reflui idrici che venivano incanalati in un fosso scavato direttamente nel terreno. I legali rappresentanti della società erano stati condannati dal GIP di Vercelli per violazione della norma che vieta lo scarico di acque industriali di processo senza disporre della apposita autorizzazione.

Avverso la condanna ricorrevano gli imputati, sostenendo che acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni possono essere assimilate a reflui domestici, ove possiedano caratteristiche qualitative equivalenti. In particolare, secondo i ricorrenti si doveva tener conto del carattere non inquinante dello scarico, da ritenersi quindi analogo alle acque meteoriche in quanto costituito da acque che trascinano inerti sospesi. Gli imputati richiamaivano inoltre l'art. 29 del d. lgs. 152/1999, laddove, tra le eccezioni al divieto di scarico sul suolo, cita espressamente gli "scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli". La Suprema Corte ha ritenuto di rigettare il ricorso, osservando che non vi è dubbio che, non essendo contestabile la caratteristica industriale dell'impianto, nella fattispecie ci si trova in presenza di acque reflue industriali; inoltre, in base alla considerazione che nella ipotesi di cui all'art. 29 lo scarico "non è rimesso alla mera discrezionalità dell'autore, essendo comunque necessaria l'autorizzazione". La sentenza reca il numero 472 ed è stata depositata il 10 marzo 2009.

### **Discarica di inerti**

Il sito [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it) pubblica una interessante sentenza relativa alla pronuncia di colpevolezza di un imprenditore in ordine al reato di cui all'art. 51, comma terzo, del d. lgs. n. 22/97, per aver realizzato una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi mediante il ripetuto deposito ed il successivo spianamento di materiali provenienti da demolizioni e scavi.

Il problema è stato affrontato dal giudice di merito, che ha ritenuto sussistente il reato ascrittogli: varrà la pena di ricordare in proposito la definizione di discarica data nel decreto legislativo n. 36/2003. Secondo tale decreto è discarica un'area "adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti

sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

Il ricorrente ha sostenuto che questa definizione non è idonea a tratteggiare in modo compiuto i caratteri distintivi della discarica né gli elementi rilevanti per poter qualificare un sito come tale. Difatti, la giurisprudenza ha sempre richiesto, come elemento integrativo, che il ripetuto abbandono di rifiuti abbia determinato il degrado dell'area interessata e una alterazione permanente dello stato dei luoghi.

Nella fattispecie, il deposito dei materiali era stato effettuato in due vasche di cemento di modeste dimensioni, così da escludere un degrado rilevante e una alterazione permanente dei luoghi. Inoltre non era stato dimostrato il protrarsi del deposito per più di un anno.

Giudicando sul ricorso, la Cassazione ha innanzitutto ritenuto che l'esistenza del degrado e della alterazione come dato di fatto fosse stata correttamente dimostrata dai giudici di merito.

Più interessante è la motivazione con la quale la Suprema Corte ha valutato il rilievo del mancato accertamento che il deposito dei rifiuti si fosse protratto per più di un anno. Secondo la Corte, siamo in presenza di una norma cosiddetta di chiusura, nel senso che equipara il deposito temporaneo alla realizzazione di una discarica allorché il deposito si protragga per più di un anno, ma non individua un elemento costitutivo della fattispecie: se ricorre, come nel caso, l'ipotesi dell'abbandono reiterato di rifiuti e non del deposito temporaneo, si configura in ogni caso la fattispecie della realizzazione di una discarica abusiva.

Viene quindi respinto, con sentenza n. 240 depositata il 4 marzo 2009, il ricorso dell'imputato.

### **Responsabilità del Parroco per l'infortunio ad un volontario**

Il ricorso presentato alla Suprema Corte, sezione IV penale, riguardava un infortunio occorso a un parrocchiano che, volontariamente, si era prestato per installare gli addobbi relativi alla festa parrocchiale. Durante tale attività era caduto da un trabatello, riportando fratture pluriframmentarie, scomposte ed esposte del malleolo e della tibia destra, nonché varie altre ferite; il trabatello risultava non allestito a regola d'arte in quanto era dotato di stabilizzatori delle ruote, ma questi non erano stati messi perchè rendevano difficoltoso lo svolgimento del lavoro, che comportava lo spostamento continuo del trabatello. Mentre la questione penale era pacificamente prescritta, rimanevano tuttavia il problema della sussistenza o meno di una posizione di garanzia in capo al parroco e il problema civilistico del risarcimento.

Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 9 aprili

le 2002 aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale in quanto escludeva che fosse applicabile la normativa posta a prevenzione degli infortuni sul lavoro, non essendo l'oratorio equiparabile ad un cantiere, nè essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza tra il M. ed il parroco, che poteva rispondere sotto profili diversi, quale proprietario e custode del trabatello, ma non per violazione di norme antinfortunistiche. Sentenza sostanzialmente confermata in sede di appello.

Il P.M. proponeva appello per Cassazione sostenendo l'applicabilità di detta normativa e richiamava la giurisprudenza che la riconosceva anche nel caso di prestazione di lavoro per pura cortesia, tanto più che la parrocchia doveva essere considerata luogo di lavoro in quanto disponeva di dipendenti che effettuavano la pulizia usando il trabatello in questione. Pertanto anche il lavoro di volontariato, svolto con attrezzature presenti sul luogo di lavoro doveva trovare tutela nelle norme antinfortunistiche.

La parte civile, nel suo atto di appello, richiamava la casistica giurisprudenziale che l'aveva riconosciuta a tutti i soggetti, anche a coloro che prestavano attività sulla base dell'amicizia o della riconoscenza.

Il parroco, nella denuncia all'assicurazione, dichiarò di avere dato incarico ai medesimi di realizzare l'allestimento, ma questa dichiarazione era diretta a favorire il risarcimento del danno all'infortunato: in realtà, sostenne in giudizio che egli non si trovava in posizione di garanzia e che il gruppo dei volontari che si era assunto il compito di collocare il telone era composto da persone capaci, competenti, che già negli anni precedenti avevano svolto la stessa attività. Inoltre l'attrezzatura era idonea all'uso ed erano stati i volontari a scegliere di non posizionarla in modo corretto con l'uso dei piedini stabilizzatori.

Così delineate le posizioni delle parti in causa, la Suprema Corte, con sentenza 20 febbraio 2008, n. 7730, ha affermato che risulta indifferente la circostanza che nelle more processuali il reato si sia prescritto perchè è consentito al giudice penale di pronunciarsi sulle questioni civili anche nel caso in cui il reato sia estinto per prescrizione e manchi una pronuncia relativa alle statuizioni civili.

Il contrasto di pronunce sul punto richiamate anche dal ricorrente ha trovato soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite 19 luglio 2006, n. 25083, Negri che in forza del disposto di cui all'art. 576 c.p.p. ha affermato il potere del giudice di appello di decidere sul capo della sentenza riguardante la condanna dell'imputato al risarcimento del danno anche in mancanza di statuizioni sul punto.

Inoltre con sentenza delle SS. UU del 12 luglio 2007, n. 27614 si è affermato che la parte civile conserva il potere di proporre appello contro le sentenze di assoluzione dell'imputato anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha novellato l'art. 576 c.p.p..

Risolte in tal modo le questioni preliminari di diritto, la

Corte è passata ad esaminare la questione della legittimità della contestazione del reato di lesioni colpose nella forma aggravata della violazione di norme antinfortunistiche, che i giudici di merito di primo e secondo grado hanno ritenuto non essere applicabili, con la conseguente esclusione della procedibilità d'ufficio dell'azione penale.

Secondo la Corte, l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi "di lavoro". Tenuto conto del lavoro pericoloso che si doveva svolgere nell'o-

ratorio con strumenti messi a disposizione dal parroco e per un'attività che riguardava la parrocchia, anche se per favorire i parrocchiani (ma questa finalità è tipica dell'attività del parroco), la Corte ha stabilito che il parroco aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano - tra l'altro - l'uso di un trabatello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse adoperato in modo conforme alle norme prudenziali. Ne consegue che ha costituito errore di diritto l'esclusione dell'applicazione delle medesime.

La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente alle questioni civili e rinviata al giudice civile, essendosi formato il giudicato penale per il mancato ricorso per cassazione del P.M.

# SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.

IRSI  
DA PIÙ DI TRENT'ANNI  
AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



20122 Milano - Corso di P.ta Vittoria 8

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / [www.irsi.it](http://www.irsi.it) / [irsi@irsi.it](mailto:irsi@irsi.it)



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO